

POPULISMO, RELIGIONI, DIRITTO

L'ondata populistica

«Ma che cos'è questo popolo?»: quasi riecheggiante quella celebre di Pilato «Che cos'è la verità?» – poi affrontata in conclusione del suo primo saggio sulla democrazia¹ – è la domanda che poneva un secolo fa Hans Kelsen. Un'illusione, egli rispondeva, che gli individui che lo compongono vi aderiscano «con tutto il loro essere» tanto da farne un tutt'uno. La supposta unità è una finzione giuridica perché solo normativa, è un postulato etico-politico necessario per giustificare la soggezione di un certo numero di soggetti allo stesso ordinamento. Nella realtà si riscontra non l'unità ma la pluralità di differenze e contrasti di genere, di lingua, di religione, di condizioni sociali, di cultura: *people* come persone, non come popolo. E il costituzionalismo, il movimento che dal secolo scorso orienta sempre più gli ordinamenti giuridici, si preoccupa delle minoranze, dei più deboli perché ciascuna persona continui a essere un individuo diverso dagli altri e nondimeno sia uguale alle altre, non discriminata per la sua differenza: a ciò sono funzionali i diritti fondamentali, a garantire i più bisognosi di protezione contro le maggioranze e i poteri, sono i diritti del più debole.

Nella visione populistica, viceversa, l'unità è precostituita, antecedente all'ordinamento, e quindi l'eguaglianza è

¹ H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, (1929), in *Id.*, *La democrazia*, il Mulino, Bologna, 1995, pp. 58 ss. e 151.

declinata come egualitarismo («uno vale uno» o «io valgo quanto te» di Berlicche²) per cui l'individuo si confonde con l'intero. A risentirne sono le minoranze che non vogliono o non possono integrarsi e perciò diventano gruppi di non appartenenza al «vero» popolo, i cui interessi possono essere legittimamente ignorati. Nell'organizzazione sociale narrata dal populismo non occorrono corpi intermedi, come le formazioni sociali in cui l'individuo svolge la sua personalità, con differenti interessi, valori, origini (gli stessi partiti sono «comitati elettorali da montare e smontare»³). La sovranità popolare, invece, nella visione populistica si esercita tendenzialmente in maniera diretta senza filtri e senza limiti di materia. Conseguenza della democrazia diretta è l'antipluralismo⁴, al quale si accompagna l'insofferenza verso l'equilibrio tra i poteri proprio del costituzionalismo.

Questa caratteristica del populismo appare la trasposizione secolare di quello religioso, per cui la visione armonica e olistica del popolo («un cuore solo e un'anima sola», nella versione idilliaca degli *Atti degli apostoli* 4, 32) non sopporta differenze politiche e, soprattutto, religiose. Le distinzioni ammesse sono sublimite nell'unità di fondo, per cui «i battezzati, nonostante vi siano differenze di riti e di disciplina, formano tutt'insieme un sol corpo sociale, cioè il corpo mistico di Gesù Cristo»⁵. Nelle organizzazioni religiose, analogamente all'atteggiamento del populismo poli-

² Secondo il quale «L'io valgo quanto te è un mezzo utile per la distruzione delle società democratiche» (C.S. LEWIS, *Le lettere di Berlicche e il brindisi di Berlicche. Corrispondenza immaginaria e altri scritti*, Jaca book, Milano, 1990, p. 147).

³ G. DE RITA, A. GALDO, *Prigionieri del presente. Come uscire dalla trappola della modernità*, Einaudi, Torino, 2018, p. 71.

⁴ «Populism is the enemy of pluralism, and thus of modern democracy (...), which stands or falls with the protection of pluralism»: W.A. GALSTON, *Anti-Pluralism: The Populist Threat to Liberal Democracy (Politics and Culture)*, Yale University Press, New Haven & London, 2018, p. 11.

⁵ V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 54.

tico, si diffida del pluralismo, specialmente in materia di interpretazione del libro sacro. Il dissenso, la «irregolarità», l'eresia vengono combattuti come dimostra la storia delle religioni ancor oggi perché in definitiva il magistero è attribuito a un ceto specializzato, che nella chiesa cattolica si concentra nell'episcopato e soprattutto nel sommo pontefice.

L'intreccio populistico ereditato

Il nesso tra populismo politico e populismo religioso appare evidente al punto che da taluno è stato definito addirittura «incestuoso»⁶ perché questa comunanza di caratteri sembra maturata in seno alla stessa «famiglia», in un orizzonte culturale e spirituale condiviso. Il bisogno di identità e di comunità, la credenza in una comunità necessaria per la redenzione e al contempo omogenea, incontaminata, indifferenziata, disintermediata al proprio interno, sono caratteri comuni che destinano i due populismi all'incontro. Un incontro non solo ideale ma, per dir così, demografico perché il popolo di riferimento – a differenza di quello degli Stati – è lo stesso, individualmente composto dalle stesse persone. Ciò spiega la storica fusione dei due populismi, politico e religioso, negli stati arabi o nel movimento sionista, che è recentemente riuscito a sancirla anche formalmente con l'approvazione della «*Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People*» del 14 luglio 2018. Ma, se pur non fisiologica a causa del processo storico di tendenziale separazione tra politica e religione, ugualmente realizzabile è quella fusione nei paesi dell'Occidente come è reso evidente dalla storia, tra altre, del diritto italiano. Essa non dipende tanto dal principio di ascendenza westfaliana (*cuius regio eius et religio*), scolpito nell'art. 1 dello statuto albertino «La

⁶ L. ZANATTA, *Il populismo*, cit., p. 48 s.

religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». Non c'è dubbio che questo principio abbia non solo legittimato ma anche incrementato un certo confessionismo di costume continuato pur dopo la svolta costituzionale in favore dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8)⁷ ma d'altronde non impedì l'introduzione del matrimonio civile come unica forma giuridicamente rilevante o la soppressione di corporazioni religiose ed enti ecclesiastici.

La fusione dei populismi si realizzò, o si ripristinò, solo con la «conciliazione» tra Chiesa e Stato fascista, con cui la Chiesa ritenne di «aver ridato Dio all'Italia e l'Italia a Dio»⁸. Il progetto era stato lapidariamente definito da Alfredo Rocco, il futuro ministro della giustizia in un articolo di qualche mese precedente la «marcia su Roma»:

«Assuma lo Stato un contenuto religioso, difenda apertamente quella religione cattolica che è la fede dell'immensa maggioranza degli italiani. Cessi la Chiesa dall'ingerirsi nella politica interna dello Stato italiano per indebolirlo, gli dia anzi il suo aiuto leale per il mantenimento civile e nazionale»⁹.

In effetti, in un paese diviso e alla ricerca di una forte identità, individuata dai fascisti nella tradizione imperiale di Roma, la cattolicità era un collante già esistente: si trattava di piegarla al progetto politico¹⁰, rinunciando al programma separatistico dello stato liberale: il che andava incontro alle pretese espresse in forma di anatema dal Sillabo del 1864, come darà atto il pontefice con il famoso ricono-

⁷ Solo nel 1984, nell'accordo di revisione del Concordato lateranense, «si considera non più in vigore» quel principio

⁸ Pio XI (A. RATTI), *Allocuzione ai professori e studenti dell'Università cattolica*, 13 febbraio 1929, in *vatican.va*

⁹ A. Rocco, *Chiesa e Stato*, in *Il resto del Carlino*, 4 aprile 1922.

¹⁰ «La tradizione latina e imperiale di Roma oggi è rappresentata dal cattolicismo»: B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, II, *La rivoluzione fascista*, 23 marzo-28 ottobre 1922, Hoepli, Milano, 1934, p. 183 s.

scimento della linea anti-liberale all'«uomo che la Provvidenza ci ha fatto incontrare»¹¹.

Naturalmente, la pulsione manichea ed esclusiva di ogni populismo, la logica amico – nemico, non consente un rapporto autenticamente pacificato. L'accordo, quindi, è vissuto come strumentale per l'affermazione della superiorità di ciascun populismo rispetto all'altro, per impadronirsene, si potrebbe dire, secolarizzandolo o sacralizzandolo.

«Lo Stato fascista – affermò Mussolini nel suo discorso alla Camera¹² – rivendica in pieno il suo carattere di eticità: è cattolico, ma è fascista, anzi soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista. Il Cattolicesimo lo integra, e noi lo dichiariamo apertamente, ma nessuno pensi, sotto la specie filosofica o metafisica, di cambiarci le carte in tavola».

A questo cattolicesimo come religione secolare facente parte integrante del fascismo il pontefice subito replicò dipingendo un fascismo ideologicamente e praticamente cattolico:

«Lo Stato fascista, tanto nell'ordine delle idee e delle dottrine quanto nell'ordine della pratica azione, nulla vuol ammettere che non s'accordi con la dottrina e con la pratica cattolica; senza di che lo Stato cattolico non sarebbe né potrebbe essere»¹³.

Al di là delle reciproche rivendicazioni e strumentalizzazioni il concordato è un atto che dichiara di basarsi su un senso comune di tipo religioso proprio del popolo. In disparte le norme agevolatrici ed esoneratrici a favore della Chiesa come apparato e dei suoi vari enti, emblematiche sono le norme sull'efficacia civile del matrimonio e della

¹¹ PIO XI (A. RATTI), *Allocuzione*, cit.

¹² *Atti parlamentari, Camera, Discussioni*, leg. XXVIII, tornata 13 maggio 1929, p. 129 ss.

¹³ PIO XI (A. RATTI), *Chirografo al card. Pietro Gasparri*, 30 maggio 1929, in *vatican.va*

giurisdizione ecclesiastica matrimoniale (art. 34) e quelle sull'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche (art. 36). La volontà dello Stato è di «ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo». Il solo matrimonio civile, introdotto dal moderno stato liberale, non ha dignità o comunque esso non risponde alle tradizioni cattoliche: attribuire efficacia civile a quelle tradizioni non è liberale riconoscimento di una pluralità di forme matrimoniali, è recupero della dignità che l'istituto aveva sempre avuto. Un'opzione, quindi, tipica del populismo, che ambisce a presentarsi con una purezza derivante direttamente dalle antiche tradizioni di un popolo omogeneo e virtuoso.

Il richiamo della tradizione cattolica è alla base anche dell'introduzione dell'insegnamento religioso cattolico nelle scuole. Non come insegnamento facoltativo ma obbligatorio perché la dottrina cattolica è posta a «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». Nella visione populistica la religione è «un fattore di unità morale della nazione», un «bene di civiltà» di «interesse generale» e «della più alta importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato», da tutelare quindi «per sé medesima, cioè come istituzione»¹⁴. La dottrina cattolica diventa così oggetto di tutela penale. A differenza del codice Zanardelli, che prevedeva solo il vilipendio personale del credente, punibile peraltro a querela di parte (art. 141), o del ministro di culto (art. 142), il codice Rocco introdusse il vilipendio della religione cattolica, cioè del suo contenuto dogmatico e morale: precisamente la «dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica», lo stesso oggetto dell'istruzione religiosa introdotta nelle scuole dal concordato.

E, coerentemente, alla tradizione, esaltata dal populi-

¹⁴ Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, citata in V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Utet, Torino, 1993, p. 6

smo, si richiama la stessa Corte costituzionale nella sua prima decisione in argomento per giustificare il sistema di tutela contenuto nel codice penale, che «ha fondamento nella rilevanza che ha avuto e ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale a essa sempre appartiene»¹⁵. E a questa totalità, con cui populisticamente l'individuo si confonde, non farà fatica, vista la sua giurisprudenza nel corso del ventennio fascista, ad allinearsi la Cassazione, richiamando il sentimento religioso collettivo, tutelato quale «patrimonio altamente sociale» per i suoi «valori etico-spirituali»¹⁶. L'ormai insostenibile «anacronismo» di questa posizione sarà rilevata solo all'alba del nuovo secolo come

«riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di «principio supremo» (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)»¹⁷.

L'intreccio populistico in atto

L'anacronismo con cui la Corte ha bollato la norma emblematica del populismo politico-religioso non deve indurre a pensare che, anche per altri profili, questo sia un residuo del passato. Il populismo è una costante nella produzione normativa pur nella società ormai evidentemente multiculturale e multireligiosa, constatata dalla Corte costituzionale. Ancora nell'accordo di revisione del 1984 la persistente assicurazione dell'insegnamento religioso cattolico, sebbene previsto come facoltativo a richiesta dello studente e non

¹⁵ Corte cost. 30 novembre 1957, n. 125.

¹⁶ Cass. 24 febbraio 1967, Pasalini; 23 novembre 1967, Nobilini.

¹⁷ Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508

più obbligatorio salvo esonero, viene giustificata sul presupposto che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano». Di nuovo, è il popolo il protagonista: con il suo patrimonio e quella sua virtuosa omogeneità, che sotto il profilo cultural-religioso è di tradizione cattolica.

E, significativamente, è il «rispetto della tradizione locale», in cui «i valori della religione cattolica sono stati sempre profondamente radicati», che il Governo italiano invoca nel giudizio di fronte alla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani¹⁸ per difendere l'esposizione del crocifisso negli edifici pubblici, scolastici in ispecie: un simbolo religioso perciò incompatibile con il principio di laicità, secondo la Cassazione¹⁹, ma compatibile, secondo il Consiglio di Stato, perché esprime «l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati [...] certamente laici, quantunque di origine religiosa»²⁰. Secondo il Governo la scelta di «mantenere il crocifisso è stata stimata come la più adeguata per conservare, in una società pluralistica, la pace religiosa e sociale» in quanto esso «rispecchia un dato culturale ed è coerente con il sentire comune della popolazione italiana», con la «sensibilità media (l'unica riconosciuta dalla legge)». E rivendica la propria «posizione migliore per apprezzare i sentimenti religiosi delle persone in un tempo e in un dato contesto». Con il che il potere politico non solo riesuma il

¹⁸ Corte europea dei diritti umani, 18 marzo 2011, *Lautsi ed altri c. Italia*, che «assolverà» l'Italia per il pluralismo educativo comunque assicurato nelle scuole. Per una sintesi critica dell'intera vicenda si può vedere, volendo, N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 79 ss.

¹⁹ Cass. 6 aprile 2000, Montagnana.

²⁰ Cons. Stato 13 febbraio 2006, n. 556. Pochi mesi prima una motivazione storico-secolarizzante del genere, a giustificazione di un monumento ai dieci comandamenti per il loro ruolo formativo dell'ordinamento giuridico statunitense, era stata rigettata da U.S. Supreme Court, *McCreary County v. ACLU of Kentucky*, 545 U.S. 844 (2005).

sintagma «sentimento religioso» del vecchio codice Rocco, pur laicamente abbandonato nella riforma del 2006 sui delitti contro le confessioni religiose, ma, con una forma di neo-giurisdizionalismo, dichiara la propria competenza a valutare e tutelare la qualificazione religiosa del sentimento delle persone.

Unità politica e omogeneità religiosa tornano così a sovrapporsi in materia di simboli religiosi. Il populismo ha bisogno di simboli per agganciare la comunità unanime e pura, che vuole restaurare, all'antico immaginario religioso. E il crocifisso, com'è scritto nella relazione a una proposta di legge presentata alla Camera da un gruppo di deputati leghisti,

«rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo», fa parte dei «simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese».

Perciò la proposta populista è di estendere l'esposizione del simbolo non solo nelle «università e accademie del sistema pubblico integrato d'istruzione» (ciò che non osò fare neppure il fascismo, limitatosi a introdurre il crocifisso nelle sole aule scolastiche oltre che in quelle giudiziarie e negli uffici pubblici in genere) ma in ogni angolo del sistema pubblico²¹. D'altronde, il riferimento di ogni atto politico direttamente al popolo (sedicente «avvocato del popolo» il presidente del consiglio, «manovra del popolo» la legge finanziaria, così definita da un suo vice) ben è

²¹ «Negli uffici delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all'estero» (A.C. 387/2018).

espresso e comunicato con una simbologia religiosa (si pensi al giuramento pronunciato in campagna elettorale dall'altro vicepresidente del consiglio sventolando una corona di rosario e mostrando un volume della Costituzione italiana e del Vangelo: «Mi impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, ai 60 milioni di italiani e di farlo rispettando gli insegnamenti contenuti nella Costituzione e nel sacro Vangelo. Io lo giuro, lo giurate con me?»²²).

L'appropriazione culturale di dottrine e simboli religiosi da parte del populismo politico si risolve ovviamente in un'espropriazione del significato autentico che a essi danno le organizzazioni religiose in quanto «quel che è di Dio» viene ideologizzato. Così il populismo assume le vesti di una nuova fede secolare ma strutturata come le religioni: una leadership infallibile, che detiene il monopolio della retta linea politica ed è dotata perciò del potere disciplinare esclusivo fino alla «scomunica» del dissenziente. La visione religiosa, infatti, non conosce la divisione dei poteri. Il papa cattolico, emblematicamente, è dotato della *plenitudo potestatis* e assomma in sé la triplice funzione legislativa, giudiziaria e di governo. Ciò spiega la mancanza di un organo legislativo collegiale nella Chiesa²³. Analogamente, il populismo politico svolge un'opposizione sempre più esplicita nei confronti del Parlamento, di cui non solo preconizza il superamento per obsolescenza in un futuro più o meno prossimo ma ne attua in concreto lo svuotamento, riducendone progressivamente l'attività legislativa e trasferendola, attraverso leggi di delega con generici principi e criteri direttivi, al Governo²⁴.

²² Cfr. *milano.corriere.it*, 24 febbraio 2018. Per le citazioni precedenti vedi *ilblogdellestelle.it*, 11 dicembre 2018; *ansa.it*, 5 giugno 2018.

²³ Sulla svolta a partire dal secolo XIX in favore della visione monocratica e autoritaria del ministero petrino vedi R. LILL, *Il potere dei papi. Dall'età moderna a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

²⁴ Nel suo primo anno l'attuale Parlamento ha ridotto l'attività legislativa di

L'utilizzazione di luoghi comuni populistici affiora anche nella giurisprudenza, in cui si riscontrano asserzioni quali: «sub-culture relative a ordinamenti diversi da quello italiano»²⁵. È quindi essenziale, come si dice in una discussa sentenza sul *kirpan*²⁶, «in una società *multietnica*» l'obbligo per l'immigrato di *conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale*, in particolare della *civiltà giuridica della società ospitante*. Non si tratta, certamente, di un diritto vivente ma è evidente il pericolo del formarsi di fronte all'ondata populista di quella «funesta docilità degli animi appassionati all'affermare appassionato di molti», che mise nei guai il buon Renzo²⁷.

Reciprocamente, si registra un'insofferenza marcata nei confronti del potere giudiziario, mossa da una comune diffidenza nei confronti dell'attività interpretativa dei giudici. Si può ricordare, per il verso religioso, il caso del vescovo segretario della Conferenza episcopale italiana, che accusò senza mezzi termini di ribellione alla legge il giudice che aveva ritenuto autorizzabile la diagnosi pre-impiantatoria degli embrioni²⁸. Numerosi, per l'altro verso, sono i casi politici. Forse il più emblematico è quello del diniego di autorizzazione a procedere per sequestro di persona di 177 immigrati nei confronti di un ministro per aver egli agito nel

circa due terzi e, se saranno approvati dieci disegni di legge di delega già presentati, «ci si potrà chiedere allora che cosa è restato al Parlamento» (S. CASSESE, *Elezioni, un anno dopo*, in *Corriere della sera*, 3 marzo 2019).

²⁵ Cass. pen. n. 3398 del 1999, in una sentenza peraltro convincente nel suo dispositivo. Correttamente una settimana dopo Cass. civ. n. 12077 del 1999 parla di «diversità culturale». Ma dieci anni dopo la posizione stravagante ricompare in Cass. pen. n. 32824 del 2009.

²⁶ Cass. n. 24084 del 2017.

²⁷ A. MANZONI, *I promessi sposi*, Rizzoli, 2014 (1840), cap. XIII, p. 435.

²⁸ La dichiarazione di mons. Betori è reperibile in *Agensir.it* del 25 settembre 2007: «Mi sembra molto strano che un giudice possa giudicare a prescindere da una legge e da una sentenza della Corte Costituzionale, ed emettere poi un giudizio che sconfessa sia la legge, sia la sentenza». La sentenza criticata era di Trib. Cagliari 24 settembre 2007, poi seguito da Trib. Firenze 17 dicembre 2007.

preminente interesse pubblico. Questa asserita causa di giustificazione di carattere generale, che implica quindi il riconoscimento dell'esistenza della condotta antiggiuridica sottraendone la cognizione alla magistratura, trova popolisticamente la sua *ratio* nel consenso elettorale ricevuto dalla maggioranza, che la può utilizzare *ad libitum*²⁹. S'è abbattuta in tal caso «la più grande barriera contro gli eccessi della democrazia», costituita secondo Tocqueville dai «legisti» contro la «tirannide della maggioranza»³⁰.

L'antidoto della laicità

Possiede gli anticorpi per contrastare questa distorsione del diritto lo stato costituzionale, in particolare il nostro sorto dalla rottura con un populismo di tipo totalitario? Il principio di laicità, rinvenuto dalla Corte costituzionale negli strati profondi della Costituzione, è teoricamente un antidoto nei confronti dell'intreccio tra populismi. Per tener fermo il disegno costituzionale occorre però un grande e inedito sforzo politico e culturale, consapevole che i populismi non nascono semplicemente dalla prava volontà di forze politiche reazionarie nei confronti del modello costituzionale, e finanche liberale, dello Stato. Certo, ci sono gli imprenditori della paura, ma la paura esiste a causa del disagio sociale determinato da una crescita economica diseguale e dalla diffusa ansia demografica per l'«incontro migratorio»³¹ che si va preparando tra Africa ed Europa ed è

²⁹ Cfr. il limpido intervento di L. Ferrajoli al XXII congresso di Magistratura democratica, 1 marzo 2019, reperibile all'indirizzo <https://www.radioradicale.it/scheda/566028/xxii-congresso-nazionale-di-magistratura-democratica-il-giudice-nelleuropa-dei>

³⁰ A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, Rizzoli, Milano, 1992 (1835-1840), p. 268, che così continua a p. 272: «Quando il popolo americano si lascia trascinare dalle passioni e si abbandona alle proprie idee, i legisti gli fanno sentire un freno quasi invisibile che lo modera e lo trattiene».

³¹ L'espressione è di S. SMITH, *Fuga in Europa. La giovane Africa verso il vec-*

foriero di una scommessa sulla tenuta del rapporto tra eguaglianza e diversità. Se non sapranno sostenere il confronto con questi problemi reali il principio liberale di separazione e il pluralismo sociale saranno scossi fin dalle fondamenta. E con essi la laicità, che come principio giuridico è estremamente vulnerabile. La laicità, invero, funzionerà come antidoto al populismo tanto più a lungo e con maggior vigore quanto i cittadini crederanno che sia miglior partito lottare per essa.

*Nicola Colaianni**

chio continente, Einaudi, Torino, 2018, p. 109, che stima in 150 milioni gli africani che partiranno per l'Europa entro il 2050.

* Pubblichiamo parte di uno studio più ampio comparso su «*Questione giustizia*» (www.questionegiustizia.it) per la cortesia della Direzione della rivista. La versione ridotta è stata concordata con l'autore.